

Codice A1821A

D.D. 21 marzo 2024, n. 639

Approvazione protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte ed Enel Italia S.p.A. per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 1/2018.



ATTO DD 639/A1821A/2024

DEL 21/03/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1821A - Protezione civile

OGGETTO: Approvazione protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte ed Enel Italia S.p.A. per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 1/2018.

- Visto il Decreto Legislativo 2 Gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile” pubblicato sulla G.U. n. 17 del 22/01/2018 ed in particolare:
- l'art. 1 che recepisce l'art. 1- bis, comma 1, legge 225/1992 che istituisce il «Servizio nazionale di protezione civile», per l'assolvimento dei compiti volti a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;
- l'art. 3 che individua, altresì, le Autorità, le Strutture Operative nazionali e regionali, nonché i soggetti concorrenti che, in coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dalle norme del “Codice della protezione civile, fanno parte del Servizio nazionale della protezione civile;
- l'art. 4 comma 2 della predetta legge che prevede la possibilità di stipulare convenzioni con le strutture operative di cui all'art. 13 comma 2 della medesima legge, quali aziende, società ed altre organizzazioni pubbliche o private, che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile;

Premesso che:

- il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 14 aprile 2003 prevede che l'indirizzo, la gestione e il controllo del sistema regionale di protezione civile sia attuato da tutte le componenti che lo costituiscono;
- l'articolo 20 della legge regionale n. 7 del 14 aprile 2003 prevede che, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di protezione civile regionale, le strutture di protezione civile comunale, intercomunale, provinciale e regionale possano avviare forme di collaborazione e

richiedere prestazioni di servizi attraverso la stipula di protocolli e convenzioni;

Considerato che:

- il Gruppo Enel, in data 3 giugno 2014, ha sottoscritto con il Dipartimento della Protezione Civile un Protocollo d'Intesa per sviluppare i reciproci rapporti di collaborazione nell'ambito dei contesti emergenziali;
- la Regione Piemonte, in data 09/09/2019, ha sottoscritto con Enel Italia S.r.l, una convenzione biennale, repertoriata al n. 350 del 25/09/2019, per la collaborazione in materia di protezione civile, scaduta il 08/09/2021;
- che è interesse comune della Regione Piemonte e di Enel Italia S.p.A. continuare a sviluppare appropriate forme di comunicazione ed interscambio dei dati e delle informazioni in loro possesso, in quanto utili all'esercizio funzionale dei rispettivi compiti ed attività con particolare riferimento alla definizione degli interventi e dell'organizzazione necessaria per fronteggiare gli eventi calamitosi;

dato atto che l'accordo stesso non comporta oneri diretti per la Regione Piemonte e che i predetti accordi specifici, eventualmente avviati dalla Regione per la sua attuazione, potranno prevedere impegni di spesa solo in seguito a preventiva deliberazione della Giunta Regionale, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/08;
- L.R. 7/03;
- D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1;
- D.lsg 33/2013;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificato con D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

determina

- di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte ed Enel Italia S.p.A., per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che l'approvazione del presente Protocollo d'Intesa, non comporta impegni finanziari per l'Amministrazione regionale;
- di stabilire che, eventuali, progetti specifici derivanti dall'accordo, potranno prevedere impegni di spesa solo in seguito a preventiva deliberazione della Giunta Regionale, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio .

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, c. 1, del D.lgs 33/2013, sul sito

istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Funzionario Estensore
Anna COSTANTINI

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)
Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio

Allegato



**REGIONE
PIEMONTE**



**PROTOCOLLO D'INTESA
AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.LGS. 2 GENNAIO 2018 N. 1**

TRA

Enel Italia S.p.A.

E

REGIONE Piemonte

Servizio di Protezione Civile



REGIONE
PIEMONTE



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

La REGIONE PIEMONTE (C.F. 80087670016), rappresentata dal Dirigente del Settore Protezione Civile) arch. Franco DE GIGLIO, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale, Piazza Castello n. 165 TORINO, che agisce per conto e in nome della Regione Piemonte,

e

- **ENEL Italia S.p.A.** (di seguito, per brevità, "Enel") con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125 - 00198, codice fiscale n. 06377691008, Partita IVA Gruppo Enel n. 15844561009, ivi rappresentata dal Dott. Claudio Fiorentini, in qualità di procuratore di Enel Italia S.p.A, giusta procura per Notaio Atlante del.....)-

di seguito anche definite congiuntamente come le "Parti"

VISTI

- il Decreto Legislativo 2 Gennaio 2018, n. 1, recante Codice della Protezione Civile, che ha riorganizzato le disposizioni legislative in materia di Sistema Nazionale della Protezione Civile, coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dalle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata sul territorio nazionale, ed in particolare:
 - l'art. 1 comma 1, ove si definisce il Servizio nazionale della protezione civile come sistema di pubblica utilità che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;
 - l'art. 2 comma 1, ove si individuano quali attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;
 - l'art. 3 comma 1, ove si individua quale Autorità nazionale di Protezione civile il Presidente del Consiglio dei Ministri e quali autorità territoriali di Protezione civile i Presidenti delle Regioni ed i Sindaci;
 - l'art. 4 comma 2, ove è previsto che le componenti del Servizio nazionale possano stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'art. 13, comma 2 o con gli altri soggetti pubblici;
 - l'art. 8, ove è individuata nel Dipartimento della Protezione civile la struttura istituzionale di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei Ministri per l'espletamento di funzioni quali: l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività delle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle Regioni, dei Comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle città metropolitane, degli Enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile; l'elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle

situazioni di emergenza di rilievo nazionale previste o in atto; il coordinamento dell'intervento del Servizio Nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite una sala operativa nazionale interforze operante con continuità, allo scopo di assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, effettuati in concorso con le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano interessate e, da queste, in raccordo con i Prefetti;

- l'art. 11, ove è conferita alle Regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, la disciplina dell'organizzazione dei sistemi di Protezione Civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di Protezione Civile di cui all'art. 2 ed in particolare le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi e le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze, assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;
- l'art. 13 comma 2, ove è previsto che concorrono altresì alle attività di protezione civile società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgano funzioni utili per le finalità di protezione civile, tra cui rientrano pienamente l'attività e le funzioni svolte dal Gruppo ENEL;
- l'art. 18 comma 1, ove si individuano le attività di pianificazione della Protezione Civile, definite come attività di prevenzione non strutturale, che è finalizzata anche: alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto; ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale; alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, recante *"Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze"*, che prevede l'attivazione presso il Dipartimento della protezione civile di un centro di coordinamento denominato "Sistema" con cui si garantisce la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni di protezione civile con l'obiettivo di allertare immediatamente, e quindi attivare tempestivamente, le diverse componenti e strutture preposte alla gestione dell'emergenza, e disciplina le principali attività dei rappresentanti delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile in seno al Comitato, tra cui i Gestori Servizi Elettricità (GSE e Terna);
- la Legge Regionale 14 Aprile 2003 n. 7, "Disposizioni in materia di Protezione Civile";

CONSIDERATO

- che referenti di società del Gruppo ENEL, ai sensi dell'articolo 2 comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2006, partecipano, previo invito, alle riunioni del Comitato Operativo della Protezione Civile fornendo il proprio contributo nella direzione unitaria e nel coordinamento delle attività di emergenza;
- che il Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri intende garantirsi il supporto tecnico operativo del gestore di Enel anche in tutte le eventuali situazioni emergenziali che lo richiedono, con riferimento sia ad attività di prevenzione che di intervento operativo;

- che in data 24 giugno 2019 è stato sottoscritto il primo protocollo tra Dipartimento ed Enel Italia di durata quadriennale, la cui attuazione ha dimostrato l'importanza della cooperazione e della piena attuazione delle previsioni ivi sottoscritte in materia di prevenzione, formazione e comunicazione;
- che, successivamente, in data 08 luglio 2016 è stato sottoscritto tra le parti un protocollo di intesa volto a rinnovare la reciproca collaborazione e partecipazione per fornire il necessario supporto alle attività di cui in premessa, in particolare considerato che l'art. 3 del protocollo, le parti si impegnano a promuovere a livello territoriale forme di collaborazione condivise e per quanto possibile omogenee tra loro;
- che pertanto, le Parti hanno concordato di rinnovare gli impegni assunti con il predetto protocollo e disciplinare espressamente con il presente atto i reciproci impegni e le intese tenendo anche conto dell'esperienza maturata negli anni a seguito del protocollo del 3 giugno 2014;
- che in data 24 giugno 2019 è stato sottoscritto tra il Dipartimento della Protezione Civile ed Enel Italia S.r.l. (oggi, Enel Italia S.p.A.) un protocollo di intesa volto a rinnovare la reciproca collaborazione e partecipazione per fornire il necessario supporto alle attività di cui innanzi, in particolare attraverso la promozione anche a livello territoriale di forme di collaborazione condivise e per quanto possibile integrate tra loro;
- che occorre disciplinare espressamente con il presente atto i reciproci impegni tenendo anche conto dell'esperienza maturata negli anni

DATO ATTO

che le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Sviluppo della collaborazione

La Regione Piemonte ed Enel, con il presente Protocollo, assicurano un ulteriore sviluppo ai reciproci rapporti istituzionali di collaborazione, al fine di conseguire la massima efficienza ed efficacia operativa nell'ambito dei contesti emergenziali, della previsione, prevenzione e gestione dei rischi naturali e antropici, che possano risultare pregiudizievoli per la continuità del servizio elettrico sul territorio nazionale, per la gestione della laminazione delle piene, per la gestione ed il controllo degli invasi e, più in generale, tutte le azioni e gli interventi per i quali può essere richiesto l'impiego di risorse aziendali, perseguendo finalità di tutela degli interessi fondamentali della collettività.

A tal fine sono state individuate aree di comune interesse di seguito elencate:

- A. Redazione ed ottimizzazione delle procedure e del flusso delle comunicazioni tra le Parti, sia in ordinario che in emergenza, in particolare finalizzate a comunicare, attraverso canali dedicati, i reciproci "stati di configurazione" e procedure di allertamento.
- B. Individuazione e condivisione delle migliori soluzioni possibili per la movimentazione di personale, mezzi e materiali in occasione di eventi emergenziali, al fine di standardizzare le modalità e implementare la loro diffusione in ambito nazionale, regionale e comunale.
- C. Elaborazione congiunta, per le tipologie di rischio di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 1/2018, di studi ed analisi finalizzate alla definizione di scenari di area vasta, anche in considerazione degli

effetti determinati dai cambiamenti climatici su alcune tipologie specifiche, quali ad esempio precipitazioni nevose, gelicidi, ondate di calore, scarsità di risorsa idrica e incendi boschivi.

- D. Facilitazione del raccordo tra l'azienda e le articolazioni territoriali del Servizio Nazionale della Protezione Civile di cui all'art. 13 del D. Lgs 1/2018 anche attraverso la stesura di accordi specifici, al fine di favorire la cooperazione e facilitare la gestione delle emergenze ed il loro superamento.
- E. Coordinamento dei flussi informativi verso l'esterno e divulgazione dei risultati del protocollo e delle buone pratiche di protezione civile messe in atto dalle Parti.
- F. Individuazione di misure e strumenti di semplificazione sia amministrativa che normativa, da promuovere nelle sedi competenti, per la gestione delle emergenze in cui sono coinvolte le parti e le articolazioni di Enel Italia S.p.A., ovvero nelle fasi di ricostruzione.
- G. Attività di prevenzione con la promozione di scenari di rischio e possibili impatti in caso di interruzione delle reti elettriche per calamità naturali o di origine antropica.

Nell'allegato al presente protocollo, che ne costituisce parte integrante, sono delineati i predetti punti in maniera più dettagliata.

Articolo 2 – Gruppo di lavoro

La Regione Piemonte ed Enel concordano di istituire un gruppo di lavoro congiunto paritetico (aperto alla partecipazione di referenti delle società italiane del Gruppo Enel interessate per materia), con il compito di definire le attività nelle aree di comune interesse per il conseguimento delle finalità, di cui all'articolo 1.

Il gruppo di lavoro definisce entro i primi 90 giorni il programma di attività sulla base di quanto riportato nell'Allegato, lo presenta ai rispettivi responsabili, che lo approvano entro tre mesi dalla presentazione. Il gruppo di lavoro segue l'attuazione del programma per tutta la sua durata.

I referenti, di cui all'articolo 6, designano i nominativi dei componenti del gruppo di lavoro, in numero massimo di tre per parte, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa.

Ogni incontro del Gruppo di Lavoro sarà verbalizzato.

E' fatta salva la facoltà delle Parti di ampliare la partecipazione del rispettivo personale alle riunioni e alle attività del gruppo di lavoro, in relazione alle tematiche da trattare al fine di fornire il più ampio apporto specialistico delle strutture di appartenenza.

Il Gruppo di Lavoro dovrà riunirsi, anche in collegamento da remoto, almeno due volte all'anno per verificare ed eventualmente aggiornare i contenuti, gli obiettivi, la pianificazione di attività e le procedure oggetto del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 3 – Promozione del protocollo a livello territoriale

Le Parti si impegnano a diffondere sul territorio regionale i principi di collaborazione esplicitati all'interno del presente protocollo; forniscono altresì il proprio contributo per promuovere l'adozione, da parte delle componenti territoriali del Sistema Regionale di Protezione Civile (Province, Prefetture-UTG e Comuni), di forme di collaborazione condivise per quanto possibile omogenee fra loro.

Articolo 4 – Spese e costi

L'attuazione del presente protocollo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Articolo 5 – Efficacia e Durata



REGIONE
PIEMONTE



Il presente protocollo ha durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

Le Parti possono in pieno accordo decidere di modificare per iscritto in qualunque momento e per tutta la durata i contenuti del presente protocollo. Inoltre, ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere, in ogni tempo, dal protocollo, dandone preavviso per iscritto almeno 30 (trenta) giorni prima.

Il protocollo potrà essere rinnovato, previo accordo scritto tra le Parti entro trenta giorni dalla data di scadenza.

Articolo 6 – Referenti

La Regione ed Enel designano ciascuno un proprio referente delegato ed un supplente ai fini del coordinamento delle rispettive attività nell'ambito dell'esecuzione del presente Protocollo. Le Parti, tramite i referenti, procedono annualmente alla verifica congiunta dei risultati ottenuti e all'individuazione degli obiettivi da conseguire nell'anno successivo.

Articolo 7 – Riservatezza delle informazioni

La documentazione e/o le informazioni scambiate tra le Parti durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa sono da considerarsi riservate e confidenziali. È preclusa la diffusione e la comunicazione di essi a soggetti terzi, fatta eccezione per le comunicazioni istituzionali e/o operative preventivamente concordate tra le Parti.

Ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo le Parti, come sopra individuate, agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali. In particolar modo, le Parti garantiscono che i dati acquisiti reciprocamente nell'ambito del presente Protocollo saranno trattati in osservanza a quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), dal Codice Privacy, così come aggiornato dal D. Lgs. 10/08/2018 n. 101 nonché da ogni altra normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione dello stesso.

Articolo 8 – Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente entro 30 giorni dall'insorta questione tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente Protocollo di Intesa.

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Protocollo di Intesa che non venga definita bonariamente sarà devoluta all'organo territorialmente e *ratione materiae* competente, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Tutte le questioni aventi carattere generale relative all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Protocollo sono gestite dai referenti di cui all'art.6.

Art. 9 Firma digitale

Il presente protocollo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le Parti ai sensi del D. Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.

Articolo 10 Spese



REGIONE
PIEMONTE



Il presente protocollo d'intesa, firmato digitalmente dalle parti, è soggetto ad imposta di bollo. Le spese sono a carico di Enel Italia S.p.A..

Letto, approvato e sottoscritto in firma digitale.

Torino

Per la Regione Piemonte

Il Dirigente del Settore
Protezione Civile

Francescantonio De Giglio

Per Enel Italia S.p.A.

Un procuratore

Claudio Fiorentini

Allegato al protocollo tra Enel e la Regione Piemonte

A - Procedure e flusso delle comunicazioni

Elaborare e aggiornare procedure condivise di attivazione reciproca e condivisione dei reciproci stati di allertamento e configurazione.

Predisporre ed aggiornare format per le comunicazioni tra sale operative, sia in attività ordinarie che nelle varie configurazioni di risposta in emergenza, dell'Azienda e della Regione.

Condividere insieme di dati utili alla gestione delle singole emergenze come, ad esempio: numero delle utenze disalimentate, posizionamento di assets, risorse impiegate e disponibili, ecc.

Promuovere tavoli di lavoro con le aziende concessionarie di servizi (autostradali, telefonici e di pubblico servizio in genere) per congiunte azioni di formazione, coordinamento e più in generale orientate alla gestione delle problematiche ricorrenti in fase di emergenza.

B – Condivisione soluzioni ottimali per gli interventi in emergenza

Individuare le modalità ricorrenti di intervento in aree colpite da eventi calamitosi e valutare l'impiego di risorse straordinarie in funzione della natura dell'intervento.

Condividere le disponibilità di mezzi, risorse e materiali necessari al tempestivo superamento della fase di crisi.

Condividere gli aspetti tecnici e operativi degli interventi che si svolgono in fase di emergenza, con particolare attenzione agli aspetti di sicurezza e salvaguardia della vita umana.

Condivisione delle caratteristiche tecniche dei materiali impiegati nella risoluzione delle emergenze (gruppi elettrogeni, cavi, videoispezione aerea, ecc.)

C – Formazione – Attività esercitativa

Sviluppare specifici percorsi formativi e di aggiornamento destinati, congiuntamente, al personale di Enel e al personale della Regione che operano nella gestione delle emergenze, al fine di migliorare la reciproca conoscenza dei propri ambiti di responsabilità e di azione, di garantire un'efficace comunicazione negli scenari di riferimento e sviluppare una capacità di risposta sinergica anche con riferimento alla sicurezza degli interventi effettuati sugli scenari emergenziali dal Volontariato di Protezione Civile.

Assicurare il reciproco scambio di informazioni sulle iniziative di formazione svolte autonomamente sulle tematiche di interesse comune i cui programmi formativi potranno coinvolgere, a seguito di specifici accordi, anche il personale delle diverse componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile nell'ottica di integrare le competenze tecniche già presenti, rendendo omogeneo l'approccio alle problematiche di Protezione Civile, concorrendo alla diffusione ed applicazione di un metodo comune.

Predisporre un programma degli interventi formativi di comune interesse, di esercitazioni con simulazione di un evento rilevante per il servizio elettrico, con il coinvolgimento delle strutture centrali ed alcune strutture territoriali e analizzare congiuntamente gli esiti di tali esercitazioni per definire strategie di miglioramento.

Promuovere la partecipazione alle esercitazioni di interesse comune promosse anche da enti terzi, al fine di verificare, migliorare ed adottare le procedure di intervento in caso di emergenze che



REGIONE
PIEMONTE



interessano anche il settore elettrico. Enel può suggerire la partecipazione di altre Imprese elettriche nonché delle associazioni industriali di settore.

L'attività formativa ed esercitativa potrà essere promossa ed effettuata anche all'interno di progetti internazionali o di altre iniziative di formazione o di ricerca applicata.

D – Divulgazione/Promozione dell'accordo a livello territoriale

Illustrare finalità e contenuti della presente convenzione anche ad altri Enti (Prefettura, Provincia e Comune), in un'ottica di ottimizzazione dei flussi informativi e della redazione di opportuni protocolli informativi/operativi.

Sull'esempio del presente protocollo dare impulso alla stipula di accordi con le varie strutture che partecipano al Sistema di Protezione Civile così come definite nel D. Lgs n. 1/2018 e le loro articolazioni territoriali.

Promuovere la collaborazione tra il Sistema Regionale di Protezione Civile e le strutture organizzative aziendali anche attraverso incontri territoriali dei referenti locali.

Promuovere iniziative utili a garantire lo scambio informativo e procedurale per favorire il raccordo e l'omogeneizzazione tra la pianificazione di emergenza interna del gestore di distribuzione energetica e la pianificazione di Protezione Civile dei territori interessati.

E – Comunicazione - Informazione

Coordinare i processi di comunicazione su eventi rilevanti del servizio elettrico o incidente di esercizio che possono arrecare disagio prolungato agli utenti o ad altre persone e/o conseguente necessità di intervento del Sistema di Protezione Civile, compresi i contesti emergenziali e di gestione dei rischi naturali e antropici, che possano risultare pregiudizievoli per il servizio elettrico e, più in generale, gli impianti di proprietà o in regime di gestione o concessione ad Enel.

L'ufficio stampa di Enel e l'ufficio stampa della Regione, nell'ambito delle attività del Gruppo di Lavoro e più in generale delle attività che vedono congiuntamente la partecipazione delle parti, coordineranno il flusso delle informazioni.

F – Misure e strumenti di semplificazione amministrativa

Individuare misure e strumenti di semplificazione sia amministrativa che normativa, da promuovere nelle sedi competenti, per la gestione delle emergenze in cui sono coinvolte le parti e altre società del Gruppo Enel.

Individuare e analizzare i vincoli che, di fatto, limitano la capacità di intervento delle parti in situazione di crisi.

Individuare e promuovere misure di mitigazione del rischio da calamità naturale o antropica in funzione delle caratteristiche specifiche del territorio, al fine di incrementare la resilienza delle comunità locali sia in fase preventiva che di ricostruzione post emergenziale.

G – Attività di prevenzione

Condividere e promuovere la definizione di scenari di rischio e possibili impatti in caso di interruzione delle reti elettriche per calamità naturali o di origine antropica.